



**COMUNE DI LANCIANO**  
**Città Medaglia d'Oro al V.M.**  
**Provincia di Chieti**

**PROTOCOLLO COMUNALE PER LA  
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI  
RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

## **1. OGGETTO**

Il presente Protocollo disciplina l'*iter* procedurale per la gestione, nella fase precontenziosa, delle richieste di risarcimento danni e/o indennizzi pervenute al Comune di Lanciano. A tal fine coordina i compiti e le funzioni di ciascun settore coinvolto nella valutazione e nell'istruttoria dei relativi procedimenti amministrativi.

## **2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

Il Comune di Lanciano, qualora sia civilmente responsabile, è tenuto a indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento diretto delle attività e/o all'esercizio diretto dei pubblici servizi, che istituzionalmente competono al Comune nell'ambito del proprio territorio.

La materia del risarcimento dei danni causati ai privati in dipendenza dell'attività di gestione del territorio, attuata dal Comune di Lanciano attraverso gli organismi ad essa preposti, ai fini della responsabilità per fatto illecito *ex art. 2043 c.c.* ovvero nascente da cose in custodia *ex art. 2051 c.c.*, è regolamentata dalle disposizioni che seguono.

## **3. COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Comune ha stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi RCT/O con applicazione di una SIR (Self Insurance Retention).

In presenza, quindi, di lesioni fisiche e/o danni materiali, la cui quantificazione sia inferiore al corrispettivo previsto contrattualmente nella SIR di polizza, la procedura relativa al sinistro viene gestita direttamente dall'Ente, con l'eventuale supporto di una società di servizi esterna.

Nel caso di sinistri il cui importo del danno sia superiore alla SIR prevista in polizza, il Responsabile del procedimento provvede a rimettere copia integrale degli atti utili alla definizione della pratica al Broker dell'Ente e/o alla Compagnia di assicurazione, dandone notizia all'interessato o al suo legale. In caso di accoglimento della richiesta, la società di assicurazione procederà all'istruttoria della pratica, nonché a liquidare direttamente la somma risarcitoria al danneggiato.

## **4. DENUNCIA DEL DANNO**

Al verificarsi di un evento che possa aver prodotto un danno, materiale o fisico, per un fatto riconducibile alla responsabilità dell'Amministrazione comunale, il cittadino deve segnalare nell'immediatezza il fatto, offrendo la correlata documentazione fotografica, testimoniale e/o medica a riscontro.

Per immediatezza s'intende un lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire ai preposti Uffici di verificare i fatti e/o lo stato dei luoghi, ove l'evento si è verificato, affinché gli stessi possano rimanere, il più possibile, incontaminati o, comunque, non modificati dal trascorrere del tempo e dall'usura.

Indicativamente, anche se non esaustivamente, tale termine è opportuno che non sia superiore a 30 giorni dal verificarsi dell'evento in contestazione. Il predetto termine è indispensabile, come detto, a consentire all'Amministrazione comunale di effettuare verifiche e controlli tempestivi sul luogo dell'occorso, onde accertare le modalità di accadimento dell'evento dannoso, a prescindere dalle attività stragiudiziali o giudiziali che la parte danneggiata possa o voglia successivamente compiere nei tempi di legge.

Per tali ragioni la segnalazione del danno ed il conseguente accertamento delle cause e delle circostanze che lo hanno procurato, è condizione atta a comprovare il diritto a ricevere il giusto risarcimento.

La mancata segnalazione o la segnalazione postuma del danno, oltre i termini sopra riportati, andrebbero, infatti, a condizionare inevitabilmente i successivi accertamenti, poiché il tempo trascorso e le attività sui luoghi, teatro dell'evento, potrebbero essere irrimediabilmente compromessi dai successivi eventi atmosferici e/o dalle attività antropiche.

## **5. ONERI DEI DANNEGGIATI**

A garanzia della trasparenza, certezza e speditezza del procedimento amministrativo, i privati che lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall'azione od omissione del Comune, è auspicabile che richiedano, all'atto dell'evento dannoso, l'immediato intervento della Polizia Locale. Qualora non sia possibile l'intervento della Polizia Locale la richiesta di intervento potrà, comunque, essere rivolta ad altra Forza di polizia avente competenza generale.

## **6. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL RISARCIMENTO.**

Il cittadino che si ritenga danneggiato per fatto imputabile all'amministrazione comunale può proporre richiesta per il risarcimento del danno. E' possibile definire i limiti di ammissibilità di siffatte istanze, avuto riguardo alle fattispecie di danno maggiormente ricorrenti e alle concrete modalità di accadimento che, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali in materia, possono determinarne il rigetto.

Ai fini della risarcibilità del danno in via generale è, infatti, necessario:

a) che sussista la prova del fatto storico (il cui onere spetta al danneggiato);

b) che il sinistro e il danno siano riconducibili, sotto il profilo causale, all'insidia o al fatto commissivo od omissivo dell'Ente;

c) che l'amministrazione non abbia adottato tutte le misure e cautele idonee ad evitare il danno.

Solo a seguito dell'accertamento della sussistenza dell'*an*, si potrà procedere alla quantificazione del risarcimento dovuto.

In particolare, per quanto concerne i sinistri provocati da dissesto stradale o altro dissesto similare, è necessario che il fatto sia avvenuto in area pubblica di proprietà comunale o di uso pubblico. Costituisce, inoltre, *ius receptum* il principio secondo cui il danneggiato, che adduca la responsabilità della pubblica amministrazione in relazione ad un sinistro, è in ogni caso obbligato a fornire la piena prova del fatto storico e della riconducibilità, sotto il profilo eziologico, dell'evento di danno ad una insidia (o trabocchetto) caratterizzata dal duplice concorrente requisito della non visibilità e non prevedibilità della stessa, secondo l'ordinaria diligenza. Per contro, allorquando l'utente della pubblica via, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi e, quindi, evitare la lamentata situazione di pericolo, alla condotta del terzo potrà riconoscersi piena efficienza eziologica nella causazione dell'evento, sino ad escludere, in tutto o in parte, la responsabilità del danneggiante (applicando, se del caso, un concorso di colpa del danneggiato *ex art. 1227 c.c.*, ai fini della quantificazione del risarcimento).

## **7. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RISARCIMENTO.**

La richiesta di risarcimento è respinta in ogni caso per i seguenti motivi:

- qualora il bene che ha cagionato il danno non sia di proprietà dell'Ente e/o non rientri nella custodia e gestione dell'amministrazione comunale;
- in caso di sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della strada o del Codice civile, anche secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione;
- in caso di sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altra condotta irrispettosa delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale, compiuta dallo stesso danneggiato, secondo quanto disposto dell'art. 1227 co. 2 del Codice Civile;
- in caso di sinistri verificatisi a causa di dissesti dell'area pubblica o ad uso pubblico debitamente segnalati, ovvero non costituenti insidia o trabocchetto;
- in ipotesi di sinistri verificatisi per caso fortuito o forza maggiore o, comunque, in caso di eventi eccezionali ed esterni al potere di custodia del Comune di Lanciano, comunque intesa, come, ad esempio - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quando il danno è causato da

eventi atmosferici, ovvero esondazioni, frane e cadute di alberi dovuti ad eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o lo stato di assoluta eccezionalità;

- sinistri verificatisi per qualsiasi altra causa che il giudice di legittimità avrà valutato come esimente della responsabilità del Comune.

## **8. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO.**

La richiesta di risarcimento - formulata preferibilmente sulla base della modulistica predisposta dal “Servizio gestione sinistri, supporto al contenzioso assicurativo e alla stipula delle polizze, rapporti con il broker” (di seguito indicato, per brevità, “Servizio Gestione Sinistri”) e disponibile nel sito web dell’ente (all. 1) - può essere presentata personalmente all’Ufficio URP (p.zza Plebiscito n. 60), o spedita a mezzo raccomandata a/r o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.lanciano.chieti@legalmail.it oppure, infine, tramite e-mail ordinaria dell’interessato, da inviarsi all’indicato indirizzo pec dell’Ente, con allegata copia del documento di identità, sottoscritta di pugno e datata.

## **9. CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO.**

La richiesta di risarcimento danni, indirizzata al Comune, in persona del Sindaco p.t., deve essere presentata e sottoscritta:

- a) dal soggetto proprietario del mezzo o del bene danneggiato in caso di danni materiali;
- b) dal soggetto che ha subito lesioni fisiche ovvero dall’esercente la responsabilità genitoriale, se il soggetto che ha subito il danno è minore oppure da chi ne abbia comunque la responsabilità, in caso di danneggiati sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno;

In alternativa, la segnalazione può essere presentata da soggetto munito di idonea procura speciale (mandato), rilasciata dal danneggiato, ai sensi di legge.

Alla richiesta di risarcimento danni materiali deve essere necessariamente allegata, in copia, la seguente documentazione:

- 1) carta d’identità e codice fiscale;
- 2) dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa da eventuali testimoni;
- 3) rapporto di servizio della Polizia Locale o delle forze di polizia con competenza generale, qualora intervenuti;
- 4) documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato o, comunque, qualsiasi altro documento che ne attesti la prova certa;
- 5) in caso di sinistro derivante da circolazione su strade comunali, copia del libretto di circolazione (fronte retro) del veicolo coinvolto;

6) fattura (o altro documento fiscalmente valido) per il pagamento dei danni subiti/preventivo di spesa per riparazione;

7) foto del veicolo o del mezzo eventualmente danneggiato;

8) ogni altro documento ritenuto utile a corredo della richiesta avanzata;

9) liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa sulla privacy;

Alla richiesta di risarcimento per i danni fisici, oltre alla documentazione di cui al precedente capoverso, devono essere allegati:

1) il referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso, da altro reparto dell'ospedale o clinica medica;

2) le certificazioni mediche eventualmente rilasciate dal medico curante o da medici specialisti;

3) le eventuali spese mediche affrontate e documentate;

4) il certificato di avvenuta guarigione e l'eventuale perizia medico-legale, opportuna soprattutto nei casi di danni gravi, per i quali siano derivati dei postumi.

#### **10. INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA RICHIESTA.**

In caso di richiesta incompleta, il "Servizio Gestione Sinistri", nella comunicazione di avvio del procedimento, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari alla regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine ragionevole per il riscontro e senza che ciò costituisca alcun riconoscimento, *ex ante*, di responsabilità da parte del Comune. Il termine per l'esame della domanda resta sospeso fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

#### **11. ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO.**

L'Ente, nell'attuale assetto, è provvisto di una polizza assicurativa a copertura del rischio RCT/O operante con SIR, conseguentemente la gestione dei sinistri rimane a carico dell'Ente per tutte le posizioni il cui corrispettivo sia stimato al di sotto della soglia di SIR prevista contrattualmente in polizza.

A tal fine, il Servizio Gestione Sinistri:

a) istruisce preliminarmente la pratica sulla scorta della relazione della Polizia Locale o delle forze di polizia con competenza generale, intervenute sul luogo del sinistro;

b) provvede a richiedere specifica relazione, invitando l'Ufficio tecnico competente a rimuovere le cause del sinistro – e valendo, pertanto, tale comunicazione anche come segnalazione a provvedere – al fine di ricostruire un quadro, il più possibile, completo, in fatto e in diritto, della dinamica e delle cause del sinistro. Nei casi in cui venga accertato che il danno sia superiore alla SIR contrattualmente

prevista, l'Ente, per il tramite del broker, provvederà all'apertura del sinistro nei confronti della Compagnia assicurativa competente.

## **12. VALUTAZIONE SINISTRI.**

Il "Servizio Gestione Sinistri", inserito in seno all'U.O.A. Avvocatura Comunale, si avvale della collaborazione e consulenza dei legali dell'Avvocatura Comunale medesima, i quali, su richiesta della Responsabile del Servizio e/o della Dirigente verificano:

- se i sinistri hanno completato la fase istruttoria (ossia se sono stati raccolti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza o meno della responsabilità dell'Ente), onde provvedere alla reiezione o procedere alla liquidazione del sinistro, con la conseguente predisposizione della transazione con il danneggiato;
- se sia necessario sollecitare le relazioni tecniche interne, non ancora pervenute o integrare le medesime, qualora venisse ravvisata la necessità di integrazioni/chiarimenti;
- se sia necessario sollecitare il danneggiato ad integrare la documentazione e/o chiedere precisazioni su quanto pervenuto;
- se sia pervenuto atto di citazione o richiesta di negoziazione assistita.

In caso di verificata sussistenza dei presupposti per una definizione transattiva (per responsabilità o corresponsabilità del Comune), il legale comunale incaricato proporrà alla controparte un accordo comprensivo anche delle spese legali.

La transazione diverrà vincolante per il Comune a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale.

Qualora la proposta risarcitoria non venga accolta dal danneggiato, la pratica si riterrà archiviata e le parti potranno assumere, ove ritenuto, le eventuali azioni previste dall'ordinamento per la risoluzione del conflitto.

## **13. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.**

La procedura si conclude con il rigetto dell'istanza o con il suo accoglimento totale o parziale, qualora sussistono i presupposti, di fatto e di diritto, per il risarcimento e/o per la formulazione di una proposta transattiva al danneggiato.

L'istruttoria e la conseguente conclusione della procedura rimangono sospese per tutto il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa da parte del danneggiato.

## **14. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO.**

Se la proposta transattiva, eventualmente avanzata dal Comune di Lanciano, viene accettata dall'istante, questi riceverà la somma concordata, tramite accredito sul proprio conto corrente.

La liquidazione avverrà, di norma, entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo.

Qualora la proposta transattiva non venga accolta e il danneggiato presenti ulteriore documentazione, tale da rendere necessario un riesame del fascicolo, il "Servizio Gestione Sinistri" provvederà ad una nuova istruttoria.

Ai fini della liquidazione del danno, il danneggiato dovrà produrre adeguata documentazione, fiscalmente valida e debitamente quietanzata, relativa alle spese ammesse ed a quelle effettivamente sostenute in relazione al sinistro.

Con la sottoscrizione dell'atto di quietanza e la riscossione dell'indennizzo da parte dell'istante, la pratica viene conclusa e archiviata.

## **15. NEGOZIAZIONE ASSISTITA.**

Con il Decreto Legge n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, sono state introdotte nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento, in sede arbitrale, di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, dall'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative all'ordinaria risoluzione delle controversie in ambito processuale.

In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie, in via stragiudiziale, viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: le convenzioni di negoziazione assistita. Trattasi di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere, in via amichevole e stragiudiziale, la controversia tramite l'assistenza di avvocati.

La finalità della negoziazione assistita è quella di risolvere stragiudizialmente – e, comunque, necessariamente prima di attivare l'eventuale giudizio – una controversia civile, trattandosi, a tutti gli effetti, di uno strumento di deflazione del contenzioso, volto a veicolare la trattazione delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie.

## **16. PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.**

Nei casi in cui pervenga al Comune, da parte del danneggiato, l'invito formale alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, ex art. 3 e segg. del D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162/2014, si valuterà l'opportunità di aderire o meno alla procedura.

A questo invito il Comune potrà reagire in due modi:

- comunicare il proprio rifiuto motivato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
- aderire all'invito.

Sarà cura del legale incaricato dal “Servizio Gestione Sinistri” riscontrare l’invito, aderendo o meno allo stesso, sulla base di idonea valutazione, condivisa e ratificata dalla Dirigente dell’Avvocatura e dal Sindaco.

Se l’invito alla sottoscrizione della convenzione perviene unitamente alla richiesta di risarcimento danni, o se la documentazione fornita dalla controparte è insufficiente ad esprimere qualsiasi valutazione, il Comune potrà comunicare l’impossibilità di aderire per carenza di documentazione e di istruttoria.

In caso di adesione all’invito, le parti, con l’assistenza dei rispettivi legali, stipuleranno, in forma scritta, una “convenzione di negoziazione assistita”, con cui si impegnano, entro un termine in essa stabilito, a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo entro il termine stabilito nella convenzione, le parti, sempre con l’assistenza dei rispettivi legali, redigeranno un verbale di mancato accordo.

#### **17. CONSERVAZIONE E DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI.**

I dati acquisiti nel corso della procedura verranno conservati per tutta la durata della stessa e, comunque, per un tempo di dieci anni dalla chiusura del sinistro. Detto termine è individuato tenendo conto di eventuali azioni di responsabilità contrattuale nei confronti della compagnia di assicurazione.

#### **18. RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE DI LANCIANO.**

Ove la richiesta di risarcimento sia sotto SIR e il danneggiato propone azione di fronte all’Autorità Giudiziaria, il Comune si costituisce in giudizio tramite i legali dell’Avvocatura Comunale.

Se il sinistro, invece, supera la SIR contrattuale ed è, quindi, gestito dalla compagnia di assicurazioni, quest’ultima è obbligata alla costituzione in giudizio e alla difesa tecnica del Comune, designando propri legali e/o periti di parte, che resteranno a totale carico economico della compagnia assicurativa medesima.